

Regolamento consortile

Criteri per la classificazione dei rifiuti e per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Classificazione dei rifiuti urbani

1. Sono classificati come rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dei successivi criteri;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione quali:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie)
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano
- resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo)

nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale quali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

2. Tra i rifiuti urbani, si intendono:

- rifiuti ingombranti: i rifiuti di beni durevoli domestici come definiti dall'art. 44 del D.Lgs 22/1997 (definiti "RAEE provenienti dai nuclei domestici" dal D.Lgs 151/2005), i rifiuti di arredamento di uso comune, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni;
- rifiuti urbani pericolosi: quelli così classificati dalle disposizioni comunitarie e nazionali, provenienti dalle attività di cui al precedente art. 1 commi da a) ad f), ad esclusione dei rifiuti domestici.
- rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche.

Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi e cioè quelli che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettano le seguenti condizioni in base alla provenienza:

- a) derivano da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 184 comma 3, lettere a), d), e), f) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i
- b) rifiuti sanitari:
 - che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1977, n. 833;
 - che non rientrano tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del D.P.R 15 luglio 2003 n. 254;
- c) sono provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 152/2006.

2. Inoltre ai fini dell'assimilazione i rifiuti devono rispettare le seguenti condizioni relative alla qualità e quantità:

- a) Devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al sub a) del punto 1.1.1 della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/82 purché non liquidi e di seguito riportati:
 - Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili),
 - Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
 - Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - Paglia e prodotti di paglia;
 - Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - Feltri e tessuti non tessuti;
 - Pelle e similpelle;
 - Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
 - Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER: 080103/080104/080105;
 - Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
 - Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - Nastri abrasivi;

- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
- Accessori per l'informatica.

b) Devono appartenere alle seguenti tipologie di codici CER:

02:RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01: rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03: scarti di tessuti vegetali

02 01 04: rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10: rifiuti metallici

02 03: rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07: rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03: RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01: rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01: scarti di corteccia e sughero

03 01 05: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03: rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01: scarti di corteccia e legno

03 03 08: scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04: RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,

04 01: rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09: rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07: RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13: rifiuti plastici

07 05: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14: rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

08: RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18: toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

15: RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01: imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01: imballaggi in carta e cartone

15 01 02: imballaggi in plastica

15 01 03: imballaggi in legno

15 01 04: imballaggi metallici

15 01 05: imballaggi in materiali compositi

15 01 06: imballaggi in materiali misti

15 01 07: imballaggi in vetro

15 01 09: imballaggi in materia tessile

15 02: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

16: RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 02. scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14: apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.

16 02 16. componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

18: RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

18 01: rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01: oggetti da taglio, inutilizzati.

18 01 04: rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.

18 02: rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01: oggetti da taglio inutilizzati.

18 02 03: rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.

20: RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01: frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

20 01 01: carta e cartone

20 01 02: vetro

20 01 08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10: abbigliamento

20 01 11: prodotti tessili

20 01 25: oli e grassi commestibili

20 01 32: medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche

20 01 34: batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

20 01 36: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.

20 01 38: legno, non contenente sostanze pericolose.

20 01 39: plastica

20 01 40: metallo

20 01 99: altre frazioni non specificate altrimenti

20 02: rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01: rifiuti biodegradabili

20 02 03. altri rifiuti non biodegradabili

20 03. altri rifiuti urbani

20 03 01: rifiuti urbani non differenziati

20 03 02: rifiuti dei mercati

20 03 03: residui della pulizia stradale

20 03 07: rifiuti ingombranti

20 03 99: rifiuti urbani non specificati altrimenti»

c) per quanto riguarda i rifiuti sanitari, devono avere le seguenti caratteristiche:

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative succitate al punto 6) e quantitative indicate al successivo punto 3);
- spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo solo se sono stati assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell'ambito territoriale ottimale.

d) ed inoltre, per tali rifiuti, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, lo smaltimento negli impianti non deve dare luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dalle analoghe fasi e dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

3. In fase di prima applicazione, fermi restando i criteri qualitativi succitati, ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, la quantità annua di rifiuti per unità di superficie conferita dal produttore per ciascuna categoria TARSU o TIA di attività non deve essere superiore ai coefficienti di produzione media totale specifica moltiplicati per un fattore 1,5 espressi in kg/mq/anno individuati con la seguente metodologia.

Il Consorzio di Bacino :

- individua, nell'ambito delle basi di dati dei Comuni, le Macrocategorie nelle quali sono ricomprese varie tipologie di attività che hanno analogie in relazione alla classificazione ATECO e alla produzione dei rifiuti; tali Macrocategorie sono da considerare come Categorie TARSU O TIA per i Comuni interessati;
- individua gli indici di produzione medi totali o mediante rilevazione sul territorio comunale o disponibili anche da fonti bibliografiche per ciascuna Macrocategoria.

Ove possibile, qualora non siano disponibili dati quantitativi rilevati sul territorio o disponibili da basi di dati territoriali, ai fini della determinazione dei limiti quantitativi di produzione sono utilizzati i parametri quantitativi di cui al D.P.R 158/1999.

I limiti quantitativi, per ciascuna Macrocategoria, sono riportati nella Tabella 1 allegata ai presenti criteri per farne parte integrante.

Per altre tipologie di attività, non ricomprese nella TARSU o TIA, il coefficiente di produzione specifica, è stabilito valutando le analogie quali-quantitative dei rifiuti prodotti da tali attività con le Macrocategorie succitate.

Qualora non sia possibile individuare analogie quali-quantitative potranno essere individuate nuove categorie.

In ogni caso, ai fini dell'assimilazione, la quantità annua di rifiuti per unità di superficie non supera 80 kg/mq anno.

4. Ai fini della diversa articolazione del servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi delle utenze non domestiche è definito, come limite massimo di produzione, il quantitativo di rifiuti prodotti di 20.000 kg per anno per utenza ovvero un importo derivante dal gettito di 30.000 euro per utenza.

Il superamento del limite quantitativo succitato o dell'importo tariffario succitato, determina per la singola utenza l'obbligo di accertamento della situazione tariffaria dell'utenza secondo le procedure di cui al successivo punto 10) e, in esito a tale accertamento, l'eventuale messa in atto di un servizio di gestione dei rifiuti dedicato alla specifica utenza.

5. In ottemperanza ai criteri regionali di assimilazione, la metodologia per la definizione dei limiti quantitativi per lo smaltimento dei rifiuti, e ai fini di adattare tali criteri alle singole realtà comunali, è la seguente:

- i coefficienti di produzione media totale specifica delle Macrocategorie TARSU O TIA individuate sono confrontati con i limiti quantitativi per lo smaltimento stabiliti dai criteri regionali,
- per la determinazione dei limiti per lo smaltimento da applicare alle Macrocategorie TARSU O TIA individuate si fa riferimento al complemento delle percentuali di RD medie consortili annuali; se i limiti individuati sono inferiori o uguali a quelli regionali si ritiene che le attività incluse nella Macrocategorie rispettino i limiti regionali, se sono superiori si interviene con le procedure di accertamento di cui al punto 10).

In relazione all'applicazione di tale metodologia in base alle percentuali di RD ottenute nel territorio consortile, le attività ricomprese nella Macrocategorie rientrano nei limiti stabiliti dalla Regione (vedi Tabella 2 allegata ai presenti criteri per farne parte integrante).

6. Inoltre, nel rispetto dei criteri di qualità e quantità succitati, sono individuati i seguenti criteri per l'assimilazione dei rifiuti:

- gli imballaggi primari, secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità succitati sono considerati assimilati ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata.
- sono considerati assimilati agli urbani i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari sottoposti alle operazioni di lavaggio ed alle procedure di conferimento previste dalle disposizioni tecniche e procedurali della D.G.R. n. 26-25865 del 19 ottobre 1998,
- sono considerati assimilati i rifiuti della attività agricole, che rispettino i criteri quali-quantitativi suesposti, qualora siano stati adottati con le Associazioni agricole di categoria appositi protocolli di intesa e modalità operative relative: al conferimento da parte degli agricoltori, alla raccolta e al pagamento dei servizi dedicati.
- sono considerati assimilati i rifiuti ingombranti, come classificati al punto 2 della precedente classificazione dei rifiuti, se conferiti al servizio pubblico in quantità non superiore a 10 (dieci) pezzi al giorno.

7. Inoltre sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituente accessorio o pertinenza di superficie soggetta a TARSU/TIA, qualora la superficie non superi oltre quattro volte la superficie soggetta a tassa; non sono assimilati i rifiuti costituiti da potatura e da abbattimento di piante, il cui volume sia tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.

Ad eccezione di quanto suindicato ed in deroga ai criteri quantitativi succitati, sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.

8. I rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni sono considerati assimilati qualora derivino da manutenzioni condotte da utenze domestiche e non superino la quantità massima di 1.000 (mille) kg anno per singola utenza conferente.

9. Per i rifiuti derivanti da attività non continuative o la cui produzione è periodica o non è riconducibile ai mq/anno dell'attività, è confermata l'assimilazione nel rispetto dei criteri qualitativi succitati ma è possibile la realizzazione del servizio pubblico di raccolta, recupero, smaltimento previo pagamento al gestore del servizio in relazione alle quantità di volta in volta gestite.

10. L'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, è effettuato sulla base dei seguenti criteri.

Il Consorzio di Bacino in collaborazione con il Gestore del servizio redige e mette in atto specifiche procedure di accertamento, mediante l'istituzione di un apposito Ufficio di Omologazione dei Rifiuti Assimilati (UO).

L'Ufficio di Omologazione:

- tiene i contatti con le Amministrazioni comunali
- effettua la lettura delle basi di dati
- effettua la scelta delle utenze, il contatto con le utenze stesse, i sopralluoghi presso le utenze se necessari, la quantificazione e qualificazione dei rifiuti anche mediante prelievo di campioni
- redige apposite schede identificative delle utenze
- definisce l'assimilazione o la non assimilazione per le singole utenze

- propone agli utenti e/o alle amministrazioni comunali gli eventuali interventi correttivi e/o i servizi integrativi
- redige relazioni di sintesi ed elaborazioni di dati ai fini degli scopi del Consorzio e dei Comuni.

L'Ufficio di Omologazione collabora con gli uffici TARSU/TIA dei Comuni per la definizione delle azioni necessarie alla detassazione o alla tassazione aggiuntiva in relazione ai servizi integrativi o alle accertate maggiori produzioni di rifiuti o alla messa in atto di servizi dedicati per le singole utenze.

11. I presenti criteri potranno essere adeguati ed integrati in dipendenza di nuove esigenze e nuove disposizioni e in relazione ai risultati della loro prima applicazione.

Allegati:

Tabella n°1 – Macrocategorie, parametri medi di produzione e limiti per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Tabella n°2 – Confronto degli indici di produzione con i limiti regionali per le quantità avviate a smaltimento